

cui dipende l'Esattore assicurato.

Art. 5. Quando si verificano le condizioni, di cui al precedente art. 2, cioè che l'Esattore non abbia effettuato il versamento integrale o parziale alla Ricevitoria Provinciale o agli altri Enti creditori delle somme a suo carico, il Ricevitore Provinciale o l'Amministrazione creditrice interessata, oltre a provvedere per la notifica del precetto ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, deve a norma dell'art. 8 del R.D.L. 7 agosto 1931 darne immediata comunicazione a mezzo di lettera raccomandata alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma, notificandole l'importo totale della rata e l'ammontare del debito rimasto insoluto.

Art. 6. Quando a norma dell'art. 2 di cui sopra, entra in funzione la garanzia prestata con la presente polizza, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni pagherà nella Cassa degli Enti interessati e in quella dei Depositi e Prestiti la somma determinata, in conformità dell'ordinanza del Prefetto, ed entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, come è disposto dall'art. 4 del R.